

COMUNE DI CERVERE REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

MARZO 2009

Inquinamento acustico	3
Art. 1 - Disposizioni generali	4
Art. 2 – Cantieri	4
Art. 3 - Attività Agricole.....	6
Art. 4 - Manifestazioni temporanee	6
Art. 5 - Attività rumorose in locali di pubblico spettacolo	10
Art. 6 - Particolari sorgenti sonore.....	10
Art. 7 – Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.....	11
Art. 8 – Edifici industriali / attività produttive / comparti residenziali – Clima Acustico – Valutazione di impatto acustico.....	12
Art. 9 – Sanzioni	14

Inquinamento acustico

Ultimo aggiornamento 20/03/2009

La Legge quadro sull'inquinamento acustico [26 ottobre 1995 n. 447](#), ed i relativi Decreti normativi, stabiliscono un limite massimo di emissione per i rumori ambientali causati da manifestazioni in luogo pubblico o da attività di cantieri edili o di manutenzione stradale.

Nel caso di attività che non possono rispettare i limiti indicati dalla normativa, è obbligatorio richiedere un'autorizzazione in deroga presentando domanda in duplice copia. La domanda va corredata da adeguata documentazione da richiedersi presso i competenti uffici.

Art. 1 - Disposizioni generali

1. In attuazione dell'art. 6 della Legge 447/1995, il presente regolamento detta norme a tutela dall'inquinamento acustico, nonché modalità e criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per particolari attività, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Art. 2 – Cantieri

1. All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1, lett.g) della Legge n.447/1995, agli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
3. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.
4. L'esecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi commi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
5. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) > 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
6. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) > 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.
7. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori.
8. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, nè si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
9. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per

l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, senza necessità di istanza alcuna.

10. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.
11. In via generale se i cantieri non hanno ricettori nelle immediate vicinanze o, comunque, nel raggio di 50 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da non presupporre il superamento dei limiti sopra individuati, costituisce facoltà e non obbligo per l'impresa esecutrice la presentazione di documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, fatte salve le prescrizioni e condizioni che l'Amministrazione Comunale può fissare previo parere ARPA nelle fattispecie di seguito riportate.
12. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra individuati è subordinato per l'impresa esecutrice a denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della legge n.241/1990 da presentare all'ufficio tecnico per le attività produttive in conformità alla modulistica in dotazione all'ufficio tecnico per le attività produttive stesso almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.
13. Le attività di cantiere che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o il rispetto dei limiti di orario sopra individuati o entrambi, sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. A tal fine va presentata da parte dell'impresa esecutrice domanda all'ufficio tecnico per le attività produttive in conformità alla modulistica in dotazione dell'ufficio tecnico per le attività produttive stesso almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione in deroga è rilasciata tenendo conto del contesto del luogo, previa acquisizione del parere di ARPA, e può essere subordinata alla presentazione della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
14. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga. Per i cantieri di opere pubbliche del Comune di Cervere, o comunque, in cui il committente o la stazione appaltante sia il comune di Cervere gli oneri di denuncia di inizio attività di cui al comma 12, di domanda di autorizzazione in deroga di cui al comma 13, e di presentazione di valutazione di impatto acustico o di piano di monitoraggio di cui al comma 14 sono a carico dell'appaltatore o del prestatore di servizi.
15. I lavori edili che rientrano nella fattispecie della manutenzione ordinaria e a conduzione diretta si intendono sempre autorizzati senza necessità di alcuna istanza al Comune, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.

Art. 3 - Attività Agricole

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con attrezzature e macchinari finalizzati all'attività agricola, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'utilizzo nell'orario 06.00 -22.00 delle attrezzature e dei macchinari, fermo stando che i lavori devono essere organizzati in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano l'utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture anche nell'orario 23.30 - 06.00 (cadenza massima 4 giorni/anno).

Art. 4 - Manifestazioni temporanee

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alle disposizioni del presente regolamento i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, ecc. con l'impiego di sorgenti sonore amplificate o non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. Le manifestazioni ubicate nelle aree di cui all'art.4, c.1, lett. a) della legge 447/1995 devono di norma rispettare i limiti di seguito indicati:

A) Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati. I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

SITO	Affluenza	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite LASmax per il pubblico	Limite orario
Si rinvia alla individuazione delle aree da effettuarsi ai sensi dell'art.4 c.1 lett. a) della Legge 447/1995	Afflusso atteso > 5000 persone	5h	70	75	108	24
	Afflusso atteso > 300 persone	5h	65	70	108	23,30 (1) 00,30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

3. Le manifestazioni ubicate nelle altre aree sono di norma consentite secondo i criteri e i limiti di seguito indicati:

Cat.	Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. max di gg per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciataLASlow	Limite orario
1	Concerti all'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival, sagre, ecc	>1000	4h	3	95	100	24,00
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	>1000	4h	10	70	75	24,00
3	Concerti all'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival sagre, ecc.	>200	4h	12	85	90	24,00
4	Discoteche e similari all'aperto e arene estive (*)	>200	5h	16	70	75	24,00
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar,	<200	4h	16massimo 2 volte alla settimana	70	75	23,30

	gelaterie, ristoranti,circoli privati ecc.						
6	Attività musicali e di spettacolo svolte all'interno (al chiuso) dei locali di esercizio a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati, ecc..	<200	4h	16 da intendersi come deroghe ai limiti	(**)	70	24,00

(*) Le discoteche e le arene estive all'aperto di cui al punto 4 della tabella di cui sopra e le attività di cui al punto 5 e 6 della tabella di cui sopra svolte in modo non eccezionale sono attività non temporanee che possono essere autorizzate in deroga al limite di immissione assoluto tenendo conto che devono, comunque, rispettare il limite di immissione differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

(**) In tutti i casi di attività non temporanee e per eventi eccezionali riferibili a poche giornate per anno è autorizzabile la deroga anche al valore di immissione differenziale, ma non potrà essere superato il limite LAeq all'interno dell'edificio più esposto di 65dB "A" misurato a finestra aperta se l'attività è svolta in edificio diverso, e di 55dB"A" a finestra chiusa se l'attività è svolta nello stesso edificio.

4. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle di cui sopra tiene conto anche delle prove tecniche degli impianti audio. Per motivi eccezionali il limite orario di cui alla tabella che precede, nonché il numero massimo di giorni per sito di cui alla tabella che precede, nonché la loro consecutività possono essere oggetto di deroga a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'evento (la deroga può essere estesa anche alle fattispecie di cui ai commi 9 e 11 seguenti).
5. Al di fuori degli orari indicati devono, comunque, essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.1997.
6. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è di norma consentito, oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle di cui sopra, anche nel rispetto del limite di esposizione al pubblico.
7. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 95dB (A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.
8. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni del presente articolo che rispettano i limiti di orario e di rumore sopra indicati sono subordinate a denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della legge n.241/1990 da presentare all'ufficio tecnico per le attività produttive almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività in conformità alla modulistica in dotazione al citato Sportello, congiuntamente alla domanda per la manifestazione di pubblico spettacolo. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale, di esentare il denunciante dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in

acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure di esentare lo stesso se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

9. Le manifestazioni occasionali che per motivi eccezionali e documentabili non siano in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle sopra indicate sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. A tal fine va presentata domanda all'ufficio tecnico per le attività produttive in conformità alla modulistica in dotazione dell'ufficio tecnico citato almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale congiuntamente alla domanda per la manifestazione di pubblico spettacolo. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.
10. Le manifestazioni previste in adiacenza alle aree particolarmente protette quali le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.
11. Le fattispecie di cui al punto 5 e 6 del presente articolo individuano le attività musicali e di spettacolo che usualmente vengono svolte nei pubblici esercizi e nei circoli privati come attività di "piano-bar", come i concerti, le audizioni musicali e ogni altra forma di spettacolo o trattenimento musicale, indetti all'interno dei locali del pubblico esercizio o circolo privato o in un area esterna adiacente al pubblico esercizio o circolo privato, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico. Le attività musicali di cui al presente comma svolte all'interno di condomini o nelle immediate adiacenze di case di civile abitazione comportano sempre la presentazione di una relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, unitamente alla denuncia di inizio attività nel caso di rispetto dei limiti di cui alla tabella sopra riportata da presentare al Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento, oppure unitamente alla domanda di autorizzazione in deroga nel caso di mancato rispetto dei citati limiti da presentare almeno 30 giorni prima dello svolgimento. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5 - Attività rumorose in locali di pubblico spettacolo

1. Le attività rumorose con caratteri di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es. sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica all'ufficio tecnico per le attività produttive.
2. Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di ARPA e la struttura non viene modificata in sede di subentro.

Art. 6 - Particolari sorgenti sonore

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato tale uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
3. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19.
4. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 200 m.
5. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: divieto di impiego dei canoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
 - c) periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

Per l'installazione delle sorgenti di cui sopra è prevista la presentazione integrale della valutazione di impatto acustico.

Art. 7 – Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.
2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.
3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:
 - a. per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanistica ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività);
 - b. per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).
4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

Art. 8 – Edifici industriali / attività produttive / comparti residenziali – Clima Acustico – Valutazione di impatto acustico

Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a. nuovi insediamenti residenziali
 - b. scuole ed asili di ogni ordine e grado;
 - c. ospedali, case di cura e di riposo;
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.
 3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. N. 46-14762 del 14/02/2005; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
 4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi.

Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività):
 - a. opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
 - b. strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.lgs. 285/92 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno

sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari.

- c. impianti ed infrastrutture adibiti alle attività - si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri; manicure; lavanderie a secco; riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa; confezione di abbigliamento su misura; pasticcerie, gelaterie; confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti; giocattoli; valvolame; materiale per telefonia; particolari elettrici; lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero, ecc.);
 - d. centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'art. 4, c. 1, lettera g del D.lgs. 114/98, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);
 - e. impianti ed infrastrutture;
 - f. circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della L. 287/91, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago; Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.
2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art.2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. N. 9-11616 del 02/02/2004; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
4. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Art. 9 – Sanzioni

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'art. 26, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza la Città può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

Il titolare dell'attività per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00 e della L. 689/81) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95).

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 18 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi, la Città può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, la Città può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. I parametri di misura riportati nel presente regolamento sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a) LAeq come definito dal DPCM 16/301998, TM (tempo di misura) > 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
 - b) LA_{slow} definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA per quanto riguarda i rilievi tecnici e strumentali e al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

La modulistica da utilizzare è allegata al presente Regolamento; le modifiche alla modulistica potranno essere adottate con determina del Dirigente competente.

2. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.
3. Si intendono abrogate tutte le disposizioni comunali in regolamenti e ordinanze incompatibili con le presenti disposizioni.

COMUNE DI CERVERE

Modulo A

DOMANDA DI NULLA OSTA ACUSTICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE / COMMERCIALI

Ufficio Tecnico – Funzione Tutela dall’Inquinamento Acustico

Richiesta di Nulla Osta prot. n° _____ del _____

Ragione sociale

Legale Rappresentante

Indirizzo della Sede

Partita I.V.A.

Descrizione dell'attività

Indirizzo

dell'insediamento

Referente per l'azienda

Telefono

Fax

e-mail

Nominativo T.C.A.A. che ha redatto la valutazione di impatto/clima acustico

Telefono

Fax

e-mail

In fede

il Legale Rappresentante

COMUNE DI CERVERE

Modulo B

DOMANDA DI NULLA OSTA ACUSTICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE / COMMERCIALI SENZA SORGENTI RUMOROSE

Ufficio Tecnico – Funzione Tutela dall’Inquinamento Acustico

Richiesta di Nulla Osta prot. n° _____ del _____

Ragione sociale
Legale Rappresentante
Indirizzo della Sede
Partita I.V.A.
Descrizione dell'attività
Indirizzo
dell'insediamento
Referente per l'azienda
Telefono
Fax
e-mail

Il sottoscritto DICHIARA che nell’esercizio indicato non è installato alcun impianto, attrezzatura e/o macchinario rumoroso, ivi comprese unità di condizionamento e ventilazione, e che non vengono eseguite lavorazioni rumorose con attrezzi manuali.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 469 c. p., art. 26 L. 15/1968, art. 11 comma 3 D.P.R. 403/1998, dichiara che quanto esposto nella presente risponde al vero.

In fede
il Legale Rappresentante

COMUNE DI CERVERE

Modulo C

Domanda di deroga ai limiti di rumore per cantieri edili temporanei

Ufficio Tecnico – Funzione Tutela dall’Inquinamento Acustico

Richiesta di autorizzazione in deroga prot. n° _____ del _____

Il sottoscritto _____
nato a il _____, residente in _____

Prov. _____ Via c.a.p. _____

in qualità di: (proprietario/titolare /legale rappresentante.) _____
della ditta _____

avente sede in Prov. _____, Via _____

c.a.p. _____, tel. n° _____, codice fiscale o partita IVA: _____

esercente l'attività di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione a gestire in CERVERE (CN), la "**attività rumorosa temporanea**" costituita da un cantiere edile destinato alla realizzazione delle opere sotto **specificate**, eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità:

Indirizzo cantiere:

Tipologia dei lavori:

Data prevista di inizio lavori:

Durata dei lavori (n° giorni):

Orario di lavoro:

Elenco macchinari utilizzati:

Nei casi in cui i lavori sopra specificati:

- abbiano una durata superiore ai 30 giorni lavorativi, nel caso delle opere esterne, o superiori ai 5 giorni lavorativi nel caso delle opere interne;
- non riguardino ristrutturazione o manutenzione di opere in zone rurali distanti da abitazioni o luoghi frequentati,
- non abbiano carattere di emergenza o urgenza,
- non riguardino il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici o situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1) Relazione (in duplice copia) redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, completa di:

- informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro, con esplicito riferimento alle attrezzature e macchine operatrici utilizzate, ed alla durata dei lavori;
- elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in dB(A) relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività, stralcio della carta, possibilmente in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività;

- misure del clima acustico del luogo, ed indicazione della classe desunta dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
- valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in corrispondenza agli edifici abitativi più esposti alla rumorosità prodotta dal cantiere.

COMUNE DI CERVERE

Modulo D

Domanda di deroga ai limiti di rumore per attività/ spettacolo/manifestazione temporanea

Ufficio Tecnico – Funzione Tutela dall’Inquinamento Acustico

Richiesta di autorizzazione in deroga prot. n° _____ del _____

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____,
residente in _____, Prov. _____, c.a.p. _____
Via _____
in qualità di: (titolare/legale rappresentante/ ...) _____
della (ditta, ente, associazione, ...) _____

avente sede in Prov. _____, Via _____ c.a.p. _____, tel. n° _____ ,
C.F. _____ o partita IVA: _____
_____ esercente l'attività
di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione a gestire in CERVERE (CN), la "attività rumorosa temporanea" sotto descritta , eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità:

Luogo di svolgimento della manifestazione:

Tipologia (spettacoli, concerti, feste popolari, ecc.):

Data prevista di inizio:

Durata (n° giorni):

Orario della manifestazione:

Elenco impianti/attrezzature rumorose utilizzate:

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1) Relazione (in duplice copia) redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, completa di:

- informazioni dettagliate riguardanti la tipologia e lo svolgimento della manifestazione;
- elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in dB(A) relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività/manifestazione, stralcio della carta, possibilmente in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività/manifestazione;
- valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in corrispondenza agli edifici abitativi più esposti alla rumorosità prodotta dall'attività temporanea.